



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
N. 426 del 02-09-2026 **ORIGINALE**

Oggetto: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 361 DEL 28/07/2026 DI CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE SPIRITO SANTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Ordinanza n. **361 del 28/07/2026** è stata disposta la chiusura al transito veicolare della **strada comunale Spirito Santo**, nel tratto compreso tra le rampe d'ingresso e di uscita dalla variante alla S.S. 84 e l'accesso alla rotatoria di disimpegno per la Stazione Ferroviaria TUA, con decorrenza immediata e fino al ricevimento, da parte della proprietà T.U.A. S.p.A., della comunicazione di avvenuta messa in sicurezza della scarpata;

RICHIAMATE le motivazioni poste a fondamento della predetta Ordinanza n. 361 del 28/07/2026, adottata in via cautelativa a seguito della caduta di un albero dalla scarpata adiacente la strada comunale Spirito Santo e della presenza di ulteriori alberature ritenute potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;

VISTA la relazione tecnica per verifica della strada comunale, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 54297 del 02/09/2026, a firma del Dott. Sacco Roberto, dalla quale, a seguito del sopralluogo effettuato, risulta che, sulla base delle condizioni osservate, si ritiene compatibile la riapertura della Strada Comunale Spirito Santo al transito, fermo restando che il giudizio espresso è riferito alle condizioni contingenti riscontrate durante il sopralluogo e non costituisce verifica definitiva della stabilità globale del versante;

CONSIDERATO pertanto che, alla luce delle risultanze della predetta relazione tecnica, sono venute meno le condizioni contingenti che avevano determinato l'adozione del provvedimento di chiusura della strada comunale Spirito Santo;

RITENUTO conseguentemente di poter procedere alla revoca dell'Ordinanza n. 361 del 28/07/2026 e alla conseguente riapertura al transito veicolare della strada comunale Spirito Santo, nel tratto precedentemente interessato dalla chiusura;

RITENUTO altresì di dover precisare che la riapertura viene disposta sulla base delle condizioni rilevate nel corso del sopralluogo e delle valutazioni contenute nella relazione tecnica prot. n. 54297 del 02/09/2026, restando ferme le eventuali ulteriori competenze e responsabilità in ordine alla stabilità complessiva del versante;

RITENUTO che la riapertura della strada non pregiudica eventuali successivi provvedimenti che dovessero rendersi necessari qualora venissero rilevate nuove condizioni di pericolo o mutate le condizioni di sicurezza del versante.

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 2 settembre 2026 di conferimento incarico temporaneo del Settore Governo del Territorio al Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa Mariella Colaiezzi;

VISTO il combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii., recante "Codice della Strada";

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada";

CONSIDERATO che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto necessario adottare apposito provvedimento di revoca;

ORDINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di **REVOCARE** l'Ordinanza n. 361 del 28/07/2026, con la quale era stata disposta la chiusura al transito veicolare della strada comunale Spirito Santo, nel tratto compreso tra le rampe d'ingresso e di uscita dalla variante alla S.S. 84 e l'accesso alla rotatoria di disimpegno per la Stazione Ferroviaria TUA;
- conseguentemente, di disporre la riapertura al transito veicolare della strada comunale Spirito Santo, nel tratto precedentemente interessato dal provvedimento di chiusura, a decorrere dal 3 settembre 2026, previa rimozione della relativa segnaletica di chiusura;

DISPONE

- l'Ufficio Mobilità e Traffico – Funzione Viabilità e Segnaletica Stradale provvederà alla rimozione della segnaletica temporanea di chiusura e al ripristino della normale disciplina della circolazione;
- la Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285/1992, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza del presente provvedimento;
- il presente provvedimento venga pubblicato sull'Albo Pretorio on-line per **15 giorni consecutivi**.

La presente ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione e con la rimozione della relativa segnaletica di chiusura.

Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e fatte salve le eventuali ulteriori verifiche e valutazioni tecniche che si rendessero necessarie in relazione alle condizioni della strada e del versante.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60

giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, sul presente provvedimento si rende parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso in copia a:

1. Sindaco;
2. Assessore Mobilità e Traffico;
3. Assessore all'Ambiente;
4. P.O. Tutela dell'Ambiente;
5. Ufficio Mobilità e Traffico;
6. Polizia Locale;
7. T.U.A. S.p.A.;
8. Autolinee "F.lli Di Fonzo";
9. Polizia di Stato;
10. Carabinieri;
11. Vigili del Fuoco;
12. 118.

Il Responsabile del Procedimento
D'ORAZIO ANITA ANNA

Il Dirigente
MISCHIATTI LUIGINA